



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 14

DEL 20/03/2020

OGGETTO:NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DI GENERI ALIMENTARI, E MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA- COMMERCIO ITINERANTE

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione autonoma della Sardegna, e nella specie:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica a COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;

- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020;
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020.

VISTE E RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare:

- l'ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministro della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- l'ordinanza n. 2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 volte a potenziare le misure operative per l'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- l'ordinanza n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- la nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020;
- l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. del 11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale, l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

FATTO RILEVARE che la Regione Sardegna nelle motivazioni dei recenti provvedimenti restrittivi, dopo aver fatto presente che in generale la curva del contagio supera la capacità di

assistenza e cura del servizio sanitario soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione. Sotto tale profilo, ha quindi, sottolineato che la situazione della Sardegna presenta una duplice criticità. Da un lato infatti, il numero di posti/letto presenti e attivabili nei reparti a ciò dedicati e il personale medico e infermieristico specializzato appaiono fortemente sottodimensionati rispetto ad un eventuale picco di contemporaneità. Dall'altro, la particolare condizione di insularità e distanza dal resto della Penisola rendono difficoltoso il ricorso alla solidarietà tra regioni confinanti come sulla terraferma.

CONSIDERATO, in particolare, che, per quanto riguarda il nostro comune, a tutto ciò deve aggiungersi che nei giorni scorsi, sono stati registrati presso l'Ospedale di Tempio Pausania due casi di persone positive al virus COVID-19.

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo il contagio e le situazioni che li espongono al rischio.

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff.111- Prot. Civ. Del 14.03.2020 che, offrendo una lettura sistematica delle diverse disposizioni succedutesi, chiarisce che permane la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita (senza distinzione tra generi alimentari e altri generi diversi), nei giorni prefestivi e festivi fino al 3 aprile 2020 nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati (Art. 1, comma 1, lett. r) DPCM del 08.03.2020).

CONSIDERATO che sebbene da un lato i DPCM citati non dispongano la chiusura degli esercizi di vicinato o punti vendita di generi alimentari, occorre tenere in massimo conto che in generale gli stessi decreti contengono misure volte a evitare ogni forma di assembramento di persone.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

FATTO RILEVARE, che nonostante i divieti, pervengono segnalazioni delle Forze dell'Ordine deputate al controllo, di continui assembramenti di persone dinanzi agli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari sia di vicinato e non.

CONSIDERATO che per ragioni di interesse pubblico nazionale di sanità, igiene e sicurezza pubblica, bisogna ridurre al minimo indispensabile le uscite e gli spostamenti delle persone, in ottemperanza alle già citate disposizioni.

RICORDATO, infatti, che in questo momento cruciale, l'obiettivo primario e prevalente su tutto, è il contenimento della diffusione del virus, che si può raggiungere solo se si limitano allo stretto indispensabile e per ragioni indifferibili, le uscite e gli spostamenti delle persone.

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio di contagio, di contagiare a loro volta e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure dell'ospedale cittadino.

VALUTATA, infine, anche la necessità di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori che operano in tali esercizi e quella di consentire alle Forze di Polizia di svolgere un'attività più agevole.

VISTO l'aumento del numero dei contagi e la necessità di adottare misure sempre più stringenti, garantendo comunque i servizi essenziali alla cittadinanza.

VISTO il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/07/2011, e in particolare, il Capo III, art. 25, in materia di commercio in forma itinerante.

CONSIDERATO che nelle frazioni del Comune di Bassacutena e San Pasquale, non sono presenti esercizi di vicinato di generi alimentari e che bisogna garantire l'approvvigionamento dei beni di prima necessità.

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo.

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, **adottando misure sempre più efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini.**

CONSIDERATO che la situazione di emergenza determinata dal verificarsi dei due casi cittadini, il sempre più alto caso di persone positive al virus nell'isola, il crescente tasso di diffusione dell'epidemia, la assenza di posti di terapia intensiva presso il nostro ospedale, la necessità di agevolare le attività di controllo delle Forze dell'Ordine, siano tutte circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento contingibile e urgente.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari.

per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni,

ORDINA

a) **La chiusura fino al 5 aprile 2020 compreso**, delle attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari (esercizi di vicinato o punti vendita), **per l'intera giornata della domenica**;

b) **la chiusura** nei giorni prefestivi e festivi (sabato dalle ore 14,00 e domenica intera giornata), di tutte le medie e grandi strutture di vendita ivi comprese quelle di vendita di generi alimentari e dei centri commerciali **fino al 03 aprile 2020 compreso**, come da DPCM 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. r);

c) **la sospensione** fino al **5.04.2020 compreso**, del commercio itinerante su aree pubbliche di qualsiasi tipologia di prodotti (alimentari e non), di cui al Capo III, art. 25, Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, fatta eccezione per le frazioni di San Pasquale e di Bassacutena dove tale tipo di commercio potrà essere svolto limitatamente ai prodotti alimentari, restando in capo ai titolari dell'attività l'obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità di rispettare la distanza tra le persone di almeno un metro.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- di demandare al Comando della Polizia Locale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla osservare;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere.
Sempre e in ogni caso l'osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.
Rigorosa cura e rispetto delle norme dell'igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 20/03/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005